

Causa C-940/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

30 dicembre 2019

Giudice del rinvio

Conseil d'État (Francia)

Data della decisione di rinvio:

19 dicembre 2019

Ricorrenti:

Les Chirugiens-Dentistes de France

Confédération des Syndicats médicaux français

Fédération des Syndicats pharmaceutiques de France

Syndicat des Biologistes

Syndicat des Médecins libéraux

Conseil national de l'Ordre des Chirugiens-Dentistes

Conseil national de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes

Conseil national de l'Ordre des Infirmiers

Convenuti:

Ministre des Solidarités et de la Santé

Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

Premier ministre

[OMISSIS]

**REPUBBLICA FRANCESE
IN NOME DEL POPOLO**

FRANCESE

[OMISSIS]

Il Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia),
[OMISSIS]
(Sezione del contenzioso, Sezioni Quinta e Sesta riunite)

[OMISSIS]

Visti i seguenti procedimenti:

1. [Ricorso n. 416964] [OMISSIS] [L]a confédération nationale des syndicats dentaires (confederazione nazionale dei sindacati dei dentisti), divenuta «Les chirurgiens-dentistes de France» («Gli odontoiatri di Francia»), la confédération des syndicats médicaux français (confederazione dei sindacati medici francesi), la fédération des syndicats pharmaceutiques de France (federazione dei sindacati del settore farmaceutico di Francia), le syndicat des biologistes (sindacato dei biologi), le syndicat des laboratoires de biologie clinique (sindacato dei laboratori di biologia clinica), le syndicat des médecins libéraux (sindacato dei medici esercenti in regime di libera professione) e l'union dentaire (unione dentisti) chiedono al Conseil d'État (Consiglio di Stato):

1°) di annullare per eccesso di potere gli articoli 1, 2, 4 e 6 del *décret n. 2017-1520* relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé (decreto n. 2017-1520 relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore sanitario), del 2 novembre 2017 (in prosiegio: il «decreto»), nonché *l'arrêté de la ministre des solidarités et de la santé* relatif à la déclaration préalable de prestation de services pour les professions médicales et les pharmaciens (decreto della Ministra della solidarietà e della salute relativo alla previa dichiarazione di prestazione di servizi per le professioni mediche e per i farmacisti), *del 4 dicembre 2017*, e *l'arrêté* relatif à l'avis rendu par les commissions d'autorisation d'exercice ou par les ordres des professions de santé en cas d'accès partiel à une profession dans le domaine de la santé (decreto relativo al parere reso dalle commissioni di autorizzazione all'esercizio o dagli ordini delle professioni sanitarie in caso di accesso parziale a una professione nel settore sanitario), *adottato dalla medesima ministra l'8 dicembre 2017* (in prosiegio, congiuntamente: i «decreti ministeriali»);

2°) [OMISSIS] [*disposizione relativa alle spese*]

Gli odontoiatri di Francia e altri sostengono che: [**Or. 2**]

- l'articolo L. 4002-3 del code de la santé publique (codice sanitario), che costituisce il fondamento giuridico del decreto impugnato, è incompatibile, nella parte in cui si applica alle professioni di medico, di odontoiatra, di ostetrica e di infermiere, con il [paragrafo] 6 dell'articolo 4 *septies* della direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005;

- il decreto e i decreti ministeriali impugnati includono, quindi, illegalmente nell'ambito di applicazione dell'accesso parziale le professioni rientranti nel capo III del libro III della direttiva.

[OMISSIS] [*rinuncia agli atti del sindacato dei laboratori di biologia clinica*]

[OMISSIS][L]a Ministra della solidarietà e della salute chiede che il ricorso sia respinto. Essa sostiene che i motivi in esso fatti valere sono infondati.

[OMISSIS]

2. [Ricorso n. 417078][OMISSIS] [I]l Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes (Consiglio nazionale dell'ordine degli odontoiatri) chiede al Conseil d'État (Consiglio di Stato):

1°) di annullare per eccesso di potere il medesimo *decreto 2 novembre 2017* [OMISSIS]

2°) [OMISSIS] [*spese*]

[OMISSIS] [Esso] sostiene che il decreto impugnato:

- [OMISSIS] [*vizio di forma*]

— è fondato sull'articolo L. 4002-3 del codice sanitario, che è incompatibile, nella parte in cui si applica alle professioni di medico, di odontoiatra, di ostetrica, di infermiere e di ostetrica, con il [paragrafo] 6 dell'articolo 4 *septies* della direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005;

- [OMISSIS] [*questione di diritto nazionale*]

- viola l'articolo L. 4002-4 del medesimo codice nel prevedere la consultazione di una commissione sulle richieste di accesso parziale in aggiunta alla consultazione dell'ordine professionale eventualmente interessato; **[Or. 3]**

- introduce nel medesimo codice l'articolo R. 4002-4, che è illegittimo in quanto consente di imporre al richiedente un accesso parziale da egli non richiesto;

- introduce nel medesimo codice, con il suo articolo 2, disposizioni affette da errore manifesto di valutazione in quanto introducono, per le diverse professioni interessate, un ricorso dinanzi al tribunal administratif (Tribunale amministrativo) avverso la decisione con cui l'autorità competente si pronuncia sulla padronanza della lingua francese da parte del richiedente.

[OMISSIS][L]a Ministra della solidarietà e della salute chiede che il ricorso sia respinto. Essa sostiene che i motivi in esso fatti valere sono infondati.

[OMISSIS] [L]a ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (Ministra dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione)

chiede che il ricorso sia respinto. Essa si associa alle osservazioni presentate dalla Ministra della solidarietà e della sanità.

Il ricorso è stato trasmesso al Premier ministre (Primo ministro) e al Président de la République (Presidente della Repubblica), che non hanno presentato alcuna memoria.

3. [Ricorso n. 417937][OMISSIS] [I]l Consiglio nazionale dell'ordine degli odontoiatri chiede al Conseil d'État (Consiglio di Stato):

1°) di annullare per eccesso di *potere il decreto della Ministra della solidarietà e della Salute, del 4 dicembre 2017*, relativo alla previa dichiarazione di prestazione di servizi per le professioni mediche e per i farmacisti;

2°) [OMISSIS] [*spese*]

[OMISSIS] [Esso] sostiene che il decreto ministeriale impugnato:

- [OMISSIS] [*concerne il diritto nazionale*]

- include illegittimamente nell'ambito di applicazione dell'accesso parziale le professioni rientranti nel capo III del libro III della direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005;

- viola l'articolo L. 4112-7 del codice sanitario, consentendo a professionisti stabiliti in uno Stato terzo di esercitare in regime di libera professione dei servizi;

- è affetto da un errore manifesto di valutazione per quanto concerne le garanzie di valore probatorio e di autenticità da esso richieste per i documenti con i quali il richiedente giustifica di aver esercitato la sua professione nello Stato in cui è stabilito per tre anni a tempo pieno, o a tempo parziale per una durata totale equivalente. [Or. 4]

[OMISSIS][L]a Ministra della solidarietà e della salute chiede che il ricorso sia respinto. Essa sostiene che i motivi in esso fatti valere sono infondati.

4. [Ricorso n. 417963][OMISSIS] [I]l Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes (Consiglio nazionale dell'ordine dei massofisioterapisti) chiede al Conseil d'État (Consiglio di Stato):

1°) di annullare per eccesso di potere *l'arrêté de la ministre des solidarités et de la santé* relatif à la déclaration préalable de prestation de services pour les conseillers en génétique, les physiciens médicaux et les préparateurs en pharmacie et en pharmacie hospitalière, ainsi que pour les professions figurant au livre III de la partie IV du code de la santé publique (decreto della Ministra della solidarietà e della salute relativo alla previa dichiarazione di prestazione di servizi per i consulenti genetici, i fisici medici e i preparatori farmacisti e i preparatori

farmacisti ospedalieri, nonché per le professioni di cui al libro III della parte IV del codice sanitario), *dell'8 dicembre 2017*;

2°) [OMISSIS] [*spese*]

[OMISSIS] [Esso] sostiene che il decreto ministeriale impugnato:

- [OMISSIS] [*concerne il diritto puramente nazionale*]

- viola l'articolo R. 4311-38 del codice sanitario, non richiedendo la produzione di documenti che consentano di accertare la natura e il contenuto della formazione iniziale seguita, non contenendo indicazioni relative al luogo di esecuzione della prima prestazione né informazioni sulla durata della prestazione e, infine, non richiedendo, per quanto riguarda l'assicurazione professionale, informazioni diverse dal nome della compagnia assicurativa e dal numero del contratto;

- viola l'articolo L. 4321-11 del codice sanitario, non prevedendo la produzione di documenti che giustificano le competenze linguistiche del richiedente.

[OMISSIS][L]a Ministra della solidarietà e della salute chiede che il ricorso sia respinto. Essa sostiene che i motivi in esso fatti valere sono infondati.

5. [Ricorso n. 418010][OMISSIS] [I]l Consiglio nazionale dell'ordine degli odontoiatri chiede al Conseil d'État (Consiglio di Stato):

1°) di annullare per eccesso di potere *l'arrêté de la ministre des solidarités et de la santé désignant les préfets de région compétents pour l'examen des demandes d'autorisation d'exercice ou de prestation de services des professions de santé* (decreto della Ministra della solidarietà e della salute che designa i prefetti delle regioni competenti ad esaminare le richieste di autorizzazione all'esercizio o alla prestazione di servizi delle professioni sanitarie), *dell'8 dicembre 2017*; [Or. 5]

2°) [OMISSIS] [*spese*]

[OMISSIS] [Esso] sostiene che il decreto ministeriale impugnato è illegittimo nella parte in cui riguarda la professione di odontoiatra, che è esclusa dal meccanismo dell'accesso parziale previsto dalla direttiva del 7 settembre 2005.

[OMISSIS][L]a Ministra della solidarietà e della salute chiede che il ricorso sia respinto. Essa sostiene che i motivi in esso fatti valere sono infondati.

6. [Ricorso n. 418013][OMISSIS] [I]l Consiglio nazionale dell'ordine degli odontoiatri chiede al Conseil d'État (Consiglio di Stato):

1°) di annullare il decreto della Ministra della solidarietà e della salute, dell'8 dicembre 2017, relativo al parere reso dalle commissioni di autorizzazione all'esercizio o dagli ordini delle professioni sanitarie in caso di accesso parziale a una professione nel settore sanitario;

2°) [OMISSIS] [*spese*]

[OMISSIS] [Esso] sostiene che il decreto ministeriale impugnato:

- è illegittimo nella parte in cui riguarda le professioni rientranti nel capo III del libro III della direttiva, in particolare quella di odontoiatra, essendo tali professioni escluse dal meccanismo dell'accesso parziale dall'articolo 4 *septies*, [paragrafo] 6, della direttiva 2005/36/CE;

[OMISSIS] [*censura riguardante il diritto nazionale*]

[OMISSIS] [*censura riguardante il diritto nazionale*]

[OMISSIS][L]a Ministra della solidarietà e della salute chiede che il ricorso sia respinto. Essa sostiene che i motivi in esso fatti valere sono infondati. [Or. 6]

7. [Ricorso n. 419746][OMISSIS] [I]l Consiglio nazionale dell'ordine degli infermieri chiede al Conseil d'État (Consiglio di Stato):

1°) di annullare la decisione implicita risultante dal silenzio tenuto dalla Ministra della solidarietà e della salute sul ricorso del 28 dicembre 2017 da esso presentato e volto alla revoca del decreto n. 2017-1520, del 2 novembre 2017, e del decreto dalla Ministra della solidarietà e della salute, dell'8 dicembre 2017, relativo al parere reso dalle commissioni di autorizzazione all'esercizio o dagli ordini delle professioni sanitarie in caso di accesso parziale a una professione nel settore sanitario;

2°) [OMISSIS] [*spese*]

[OMISSIS] [Esso] sostiene che:

- [OMISSIS] [*questione di diritto nazionale*]

- l'articolo L. 4002-3 del codice sanitario, risultante dall'ordonnance (decreto legge) del 19 gennaio 2017, è incompatibile, nella parte in cui si applica alle professioni di medico, di odontoiatra, di ostetrica, di infermiere e di ostetrica, con la direttiva del 7 settembre 2005, che esclude dal meccanismo dell'accesso parziale le professioni rientranti nel capo III del libro III della direttiva;

- il decreto e i decreti ministeriali impugnati includono illegittimamente nell'ambito di applicazione dell'accesso parziale alcune professioni rientranti nel capo III del libro III della medesima direttiva.

[OMISSIS][L]a Ministra della solidarietà e della salute chiede che il ricorso sia respinto. Essa sostiene che i motivi in esso fatti valere sono infondati.

Il ricorso è stato trasmesso al Primo ministro e al Presidente della Repubblica, che non hanno presentato alcuna memoria.

Visti gli altri documenti del fascicolo;

Visti: **[Or. 7]**

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il suo articolo 267;
- la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005;
- la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013;
- il codice sanitario;
- la loi n 2016-41 (legge n. 2016-41) del 26 gennaio 2016;
- la loi no2018-132 (legge n. 2018-132) del 26 febbraio 2018;
- l'ordonnance no2016-1809 (ordinanza n. 2016-1809) del 22 dicembre 2016;
- l'ordonnance no 2017-50 (decreto legge n. 2017-50) del 19 gennaio 2017;
- il code de justice administrative (codice di giustizia amministrativa);

[OMISSIS] [*considerazioni procedurali*]

Considerato quanto segue:

1. I summenzionati ricorsi degli Odontoiatri di Francia e altri, del Consiglio nazionale dell'ordine degli odontoiatri, del Consiglio nazionale dell'ordine dei massofisioterapisti e del Consiglio nazionale dell'ordine degli infermieri [sono volti] all'ottenimento di una pronuncia su questioni simili. Essi devono essere riuniti al fine di statuire con una sola decisione.

[OMISSIS]

2. [*constatazione della rinuncia agli atti del sindacato dei laboratori di biologia clinica*]

Sul decreto e sui decreti ministeriali impugnati:

3. Il paragrafo 1 dell'articolo 4 septies, aggiunto alla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, così dispone:

«L'autorità competente dello Stato membro ospitante accorda l'accesso parziale, previa valutazione di ciascun singolo caso, a un'attività professionale sul proprio

territorio unicamente se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: / a) il professionista è pienamente [Or. 8] qualificato per esercitare nello Stato membro d'origine l'attività professionale per la quale si chiede un accesso parziale nello Stato membro ospitante; / b) le differenze tra l'attività professionale legalmente esercitata nello Stato membro d'origine e la professione regolamentata nello Stato membro ospitante sono così rilevanti che l'applicazione di misure compensative comporterebbe per il richiedente di portare a termine il programma completo di istruzione e formazione previsto dallo Stato membro ospitante al fine di avere accesso all'intera professione regolamentata in detto Stato; / c) l'attività professionale può essere oggettivamente separata da altre attività che rientrano nella professione regolamentata dello Stato membro ospitante. / Ai fini della lettera c), l'autorità competente dello Stato membro ospitante prende in considerazione se l'attività professionale può essere esercitata autonomamente nello Stato membro d'origine».

L'ordonnance relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé (decreto legge relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore sanitario), del 19 gennaio 2017, adottato al fine di recepire nel diritto francese le suddette disposizioni, ha segnatamente introdotto nel codice sanitario gli articoli da L. 4002-3 a L. 4002-6, che disciplinano le condizioni di accesso parziale alle professioni sanitarie disciplinate dalla quarta parte di tale codice. Dette disposizioni hanno acquisito forza di legge in virtù della conversione di tale decreto legge con la legge del 26 febbraio 2018.

I ricorrenti chiedono che sia annullato per eccesso di potere il decreto del 2 novembre 2017, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore sanitario, adottato ai fini dell'applicazione di dette disposizioni legislative, nonché di decreti della Ministra della solidarietà e della sanità del 4 e dell'8 dicembre 2017, adottati ai fini dell'applicazione del suddetto decreto.

[OMISSIS] [esame della legittimità esterna del decreto]

4.[OMISSIS]

5. [OMISSIS]

Per quanto concerne la legittimità interna del decreto:

6. In primo luogo, le disposizioni dell'articolo R. 4002-2 del codice sanitario, introdotte in quest'ultimo dal decreto impugnato, prevedono con riferimento alle domande di accesso parziale ai fini di stabilimento che sia ottenuto, in aggiunta, se del caso, al parere dell'ordine professionale competente, il parere delle commissioni chiamate a pronunciarsi, in virtù delle disposizioni della quarta parte del codice sanitario relative alle diverse professioni sanitarie, sulle autorizzazioni individuali all'esercizio delle professioni di cui trattasi.

7. Da un lato, sebbene l'articolo L. 4002-4 del code sanitario preveda la consultazione degli ordini professionali eventualmente interessati, tale circostanza

non osta a che il decreto impugnato contempra altresì la consultazione delle commissioni menzionate al punto precedente, né a che esso precisi gli elementi sui quali devono in particolare vertere tanto i pareri di tali commissioni quanto quelli degli organi dell'ordine. Dall'altro lato, il motivo [in base al quale] l'articolo R. 4002-2 sarebbe illegittimo, in quanto prevede in tal modo pareri di un ordine professionale in merito decisioni che spetterebbe a quest'ultimo adottare, [è inconferente], poiché l'autorità [Or. 9] competente a statuire su una richiesta di autorizzazione all'esercizio è il ministro e non l'ordine professionale, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sull'iscrizione nell'albo da esso tenuto.

8. In secondo luogo, [rigetto del motivo secondo il quale il rinvio ad un decreto ministeriale violerebbe le disposizioni del codice sanitario che prevedono che le condizioni e le modalità di applicazione siano definite con decreto del Consiglio di Stato].

9. In terzo luogo, l'articolo R. 4002-4 del codice sanitario, introdotto in quest'ultimo dal decreto impugnato, così dispone: «*Nel caso di una richiesta di autorizzazione all'esercizio ai fini dello stabilimento, quando il parere della commissione determina una proposta più restrittiva di accesso parziale e la professione del richiedente ha un proprio ordine, il parere di quest'ultimo è richiesto nelle condizioni definite all'articolo R. 4002-3*». Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, tali disposizioni non hanno né per oggetto né per effetto di consentire di imporre un esercizio parziale al professionista che chiede l'autorizzazione ad esercitare una professione sanitaria ai fini dello stabilimento. Il motivo vertente sul fatto che esse sarebbero per tale ragione affette da illegittimità deve, di conseguenza, essere respinto.

10. In quarto luogo, l'articolo R. 4112-1 del codice sanitario prevede, ai fini dell'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, degli odontoiatri e delle ostetriche, che il richiedente debba segnatamente fornire «*tutti gli elementi idonei a dimostrare [che] possiede le conoscenze linguistiche necessarie all'esercizio della professione*» e che la decisione del conseil départemental (consiglio dipartimentale) che nega l'iscrizione, in particolare con la motivazione che le conoscenze linguistiche sono insufficienti, può essere impugnata con ricorso amministrativo dinanzi al conseil régional ou interrégional (consiglio regionale o interregionale), poi dinanzi al conseil national de l'ordre (Consiglio nazionale dell'ordine), costituendo tali ricorsi delle condizioni preliminari obbligatorie ai fini di un ricorso giurisdizionale dinanzi al Consiglio di Stato.

11. Al fine di recepire le disposizioni dell'articolo 53 della direttiva del 7 settembre 2005, ai sensi delle quali: «*Il controllo linguistico è proporzionato all'attività da eseguire. Il professionista interessato può presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale contro tali controlli*», l'articolo 2 del decreto impugnato introduce nel codice sanitario l'articolo R. 4112-6-2, che si applica al procedimento di iscrizione all'albo degli ordini delle professioni sanitarie, ai sensi del quale: «*All'esito del controllo da parte dell'autorità competente relativo alla padronanza della lingua francese da parte del richiedente è adottata una decisione*

che può essere impugnata con ricorso dinanzi al tribunale amministrativo territorialmente competente». Sebbene il Consiglio nazionale dell'ordine degli odontoiatri sostenga che l'introduzione, da parte di tale articolo, di una decisione specifica del consiglio dipartimentale dell'ordine relativa alle conoscenze linguistiche del richiedente, unitamente ad un apposito mezzo di ricorso avverso detta decisione dinanzi al tribunale amministrativo, sia, a motivo della sua coesistenza con il procedimento di cui al punto 10, tale da rendere complessa la procedura di contestazione del diniego di iscrizione all'albo dell'ordine, detta complessità non comporta che il decreto impugnato sia inficiato da un errore manifesto di valutazione. **[Or. 10]**

12. Tuttavia, in quinto luogo, il [paragrafo] 6 dell'articolo 4 *septies*, relativo all'accesso parziale, introdotto nella direttiva del 7 settembre 2005 summenzionata dalla direttiva del 20 novembre 2013, così dispone: «*Il presente articolo non si applica ai professionisti che beneficiano del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali a norma del titolo III, capi II, III e III bis*», riguardando il capo III del titolo III il riconoscimento delle qualifiche professionali in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione, che concerne i titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, i titoli di formazione di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di ostetrica e di farmacista. In Francia tali professioni sono professioni regolamentate disciplinate dalla parte quarta del codice sanitario. L'articolo L. 4002-3 di tale codice offre la possibilità di un accesso parziale a tutte le professioni sanitarie disciplinate dalla parte quarta del medesimo codice, ivi comprese, di conseguenza, le professioni alle quali si applica il meccanismo del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali. I ricorrenti sostengono che, in tal modo, detto articolo è incompatibile con il [paragrafo] 6 dell'articolo 4 *septies* della summenzionata direttiva del 7 settembre 2005. La risposta al suddetto motivo di ricorso dipende, quindi, dalla questione se tale articolo della direttiva debba essere inteso nel senso che ha escluso che uno Stato membro introduca la possibilità di un accesso parziale a una delle professioni alle quali si applica il meccanismo del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali previsto dalle disposizioni del capo III del titolo III della medesima direttiva.

13. Poiché il decreto impugnato è stato adottato sul fondamento delle disposizioni dell'articolo L. 4002-3 del codice sanitario, tale questione è determinante ai fini della risoluzione della controversia che il Conseil d'État (Consiglio di Stato) è chiamato a risolvere e presenta gravi difficoltà. La questione deve pertanto essere deferita alla Corte di giustizia dell'Unione europea in applicazione dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, fino alla pronuncia di quest'ultima, è necessario sospendere il procedimento relativo alle conclusioni della confederazione nazionale dei sindacati dei dentisti e altri rivolte avverso il decreto impugnato.

Per quanto riguarda i decreti ministeriali impugnati:

14. Poiché la legittimità dei decreti ministeriali impugnati dipende da quella del decreto che ne costituisce il fondamento giuridico, occorre altresì sospendere il procedimento sulle conclusioni volte all'annullamento di tali decreti ministeriali fino a che la Corte di giustizia dell'Unione europea non si pronunci sulla questione ad essa sottoposta in via pregiudiziale.

DECIDE:

[OMISSIS].

[OMISSIS] Il procedimento relativo ai ricorsi è sospeso fino a che la Corte di giustizia dell'Unione europea non si sia pronunciata sulla seguente questione:
[Or. 11]

Se il paragrafo 6 dell'articolo 4 *septies* della direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 escluda che uno Stato membro introduca la possibilità di un accesso parziale a una delle professioni alle quali si applica il meccanismo del riconoscimento automatico delle qualifiche professionali previsto dalle disposizioni del capo III del titolo III della medesima direttiva.

[OMISSIS] [*formule di rito*]

Così deliberato all'esito della seduta del 29 novembre 2019 [OMISSIS]

Letto in udienza pubblica il 19 dicembre 2019.

[OMISSIS]